



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
SAGAS  
DIPARTIMENTO DI STORIA  
ARCHITETTURA, GEOGRAFIA  
ARTE E SPETTACOLO



AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO



Area Affari Generali e Legali  
CENTRALE ACQUISTI

## DECRETO DEL DIRIGENTE

G030\_2023 Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 7 co. 2 lett. c) del Decreto MAECI n. 192/2017, per l'affidamento dei lavori di restauro e di musealizzazione dell'area protetta del Castello di Shobak, nell'ambito del "Programma a sostegno della ripresa socio-economica nell'area protetta del Castello di Shobak," per un importo soggetto a ribasso di € 515.446.79 oltre a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 61.332,81 per un importo complessivo di €576.779,61. Gli importi sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni. CIG A019B2F299– CUP B55F21000560005– RUP Ing. Mauro Sassu. Decisione di contrarre.

*Il Dirigente,*

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo dell'adunanza del 29 novembre 2022, rep. n. 2102 prot. n. 275747 del 30/11/2022, con cui è attribuita al Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali la UdP Centrale acquisti, con la precisazione che associata alla stessa vi è l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica superiori alla soglia comunitaria, sia in ambito lavori che forniture e servizi e la sottoscrizione dei relativi contratti, nonché il supporto agli Organi accademici;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, della Legge n. 125/14 concernente la "Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo" che elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo e il successivo art 2.1 concernente "i destinatari e i criteri" a mente del quale l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;

DATO ATTO che l'art. 24 della Legge n. 125/14 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad "Amministrazioni dello Stato, Università o enti pubblici (omissis)";

RICHIAMATO l'art.15, comma 1 del Decreto MAECI in concerto con il Ministero delle Finanze n.113/15 (Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) che prevede che le convenzioni di cui al citato art. 24 della legge 125/14 "determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati";



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
SAGAS  
DIPARTIMENTO DI STORIA  
ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA  
ARTE E SPETTACOLO



AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO



Department of Antiquities  
عمارة  
المتاحف

Area Affari Generali e Legali  
CENTRALE ACQUISTI

PRESO ATTO della Convenzione per la realizzazione del Progetto dal titolo :“Programma a sostegno della ripresa socioeconomica nell’area protetta del Castello di Shobak n.12253/01/1” stipulata tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “AICS”), nella persona del Direttore Luca Maestripietri, e l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), nella persona del Direttore Prof. Andrea Zorzi, (nel prosieguo anche “Convenzione”);

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 della prefata Convenzione, sono designati, quale Responsabile scientifico, il prof. Michele Nucciotti afferente al Dipartimento SAGAS e quale responsabile amministrativo il dott. Stefano Franci, RAD del Dipartimento SAGAS;

PRESO ATTO che, sulla base della Proposta di finanziamento predisposta dalla Sede della Agenzia Italiana per l’AICS di Amman, il Direttore dell’AICS, con delibera n. 81 del 22/12/2020, ha approvato il contributo di Euro 1.000.000,00 a favore del Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze per il finanziamento dell’iniziativa denominata “Programma a sostegno della ripresa socioeconomica nell’area protetta del Castello di Shobak”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, il valore complessivo della componente di Progetto ammonta a € 1.100.000,00 come di seguito ripartito:

- € 1.000.000,00 a carico dell’AICS, a favore dei costi diretti sostenuti dell’Ente Esecutore;
- € 100.000,00 a carico dell’Ente Esecutore, in termini di tempo produttivo valorizzato economicamente del personale impegnato nelle attività progettuali;

DATO ATTO che il Dipartimento SAGAS si atterrà, per la realizzazione delle attività relative al Progetto, alle voci di spesa di cui al Piano Finanziario del Progetto, allegato alla Convenzione;

DATO ATTO che, in esecuzione della prefata Convenzione, il Dipartimento SAGAS, si è impegnato ad appaltare i lavori di restauro e riqualificazione dell’area archeologica del Castello di Shobak, sito nel Regno Hascemita di Giordania e di sviluppare in loco le azioni formative previste nel Progetto, al fine di sostenere la ripresa socio-economica e favorire uno sviluppo locale inclusivo e sostenibile attraverso la riabilitazione e la valorizzazione dell’area protetta di Shobak, per migliorare le capacità di sostentamento delle comunità locali;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori pubblici grava su fondi propri dell’AICS e che il finanziamento della spesa sarà erogato al Dipartimento in anticipazione, come previsto all’art. 4 della Convenzione;

CONSIDERATO, quindi, che il presente affidamento può definirsi in termini di spesa off-balance, non determinando alcun impatto sull’avanzo o sul disavanzo pubblico dell’Ateneo;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione



dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (nel prosieguo anche “Codice Appalti”) il cui art. 13, rubricato “Ambito di applicazione”, prevede al co. 2 che: *“le disposizioni del codice non si applicano ai [omissis] contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”* e, al successivo co. 5: *“l’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;

RICHIAMATO, il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, il cui art. 68, rubricato “Procedura per la stipulazione”, prevede che: *“la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali”*;

DATO ATTO che, a mente dell’art. 10 della Convenzione, *“l’Ente Esecutore si obbliga a rispettare, nel caso di acquisizione, per la realizzazione del progetto, di beni lavori o servizi, quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 [rectius dal D.lgs. 36/2023 n.d.r.] e dai suoi regolamenti di attuazione, e successive modificazioni, nonché quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010 n 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”*;

TENUTO CONTO che la Convenzione prevede, tra le regole tecnico-contabili, che l’Ente esecutore è chiamato a rispettare, che le spese relative a forniture, lavori e servizi diversi dalla realizzazione di “progetti” o di “fasi di progetti” debbono essere effettuate nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica nel rispetto del Codice Appalti in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e locali, in particolare le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

CONSIDERATO, altresì, che il citato art. 13 del Codice Appalti dispone al co. 4 che: *“con il regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.*

DATO ATTO che l’art. 225, comma 5 del Codice Appalti prevede che: *“fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192”* (nel prosieguo anche “Regolamento”);

CONSIDERATO che il predetto Regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 prevede un tessuto normativo speciale chiamato



ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di evidenza pubblica con la normativa del luogo in cui il contratto d'appalto deve essere stipulato;

RITENUTO che, giusto il riferimento all'ultimo alinea dell'art. 13 co. 4, l'ambito applicativo del predetto Regolamento, costituente normativa speciale, sia relativo ai soli appalti banditi in Italia ma da eseguirsi all'estero tanto più che la disciplina del Codice dei Contratti appare chiaramente dettata per applicarsi alle procedure di gara bandite in Italia e ai contratti parimenti da eseguirsi nel territorio nazionale;

PRESO ATTO che il predetto Regolamento si applica alle amministrazioni che possiedono una "sede estera", per tale dovendosi intendere "ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001" (art. 1, comma 2, lett. f);

DATO ATTO che l'Ateneo, essendo privo di una sede presso il Regno Hascemita di Giordania, difetta del predetto requisito;

RITENUTO altresì che ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi al Codice civile, di potersi ricorrere ad un'interpretazione analogica del Regolamento sussistendo l'ipotesi di una somiglianza rilevante tra l'appalto da eseguirsi all'estero bandito in Italia da una amministrazione con sede nel paese di esecuzione e il caso, non normato dalla disciplina speciale, dell'appalto da eseguirsi all'estero bandito da un'Amministrazione priva di sede nel luogo straniero di esecuzione, rilevando, altresì che l'applicazione in via analogica della summenzionata normativa non genera né antinomie né esiti illogici o irragionevoli dal punto di vista del sistema giuridico;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento SAGAS di Ateneo dell'adunanza del 28 luglio 2023, trasmessa all'UdP Centrale Acquisti e assunta al prot. n. 169362 del 31/07/2023, con cui è stato approvato, all'unanimità, di procedere all'affidamento del contratto di opere pubbliche di cui in premessa, mediante applicazione del Codice dei Contratti e del summenzionato Regolamento MAECI ove compatibili con la normativa nazionale del Paese di esecuzione;

VISTA la nomina del RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 4 del Decreto n. 192/2017, dell'ing. Mauro Sassu, professore ordinario presso l'Università di Cagliari SSD ICAR/09 tecnica delle costruzioni, stante la comprovata indisponibilità *in loco* di personale di ruolo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del prefato Decreto, ove ritenuto necessario o opportuno, il RUP può sollecitare la stipula di contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali ai fini della corretta interpretazione e applicazione delle norme locali, nel rispetto delle garanzie di indipendenza riguardo ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti e ferme restando la competenze che le disposizioni organizzative di Ateneo stabiliscono per l'adozione degli



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
SAGAS  
DIPARTIMENTO DI STORIA  
ARCHITETTURA, GEOGRAFIA  
ARTE E SPETTACOLO



AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO



Area Affari Generali e Legali  
CENTRALE ACQUISTI

atti anche endoprocedimentali a rilevanza esterna;

VISTA la relazione del RUP trasmessa a questo Ufficio e assunta al prot. n. 233141 del 05/10/2023, e la documentazione progettuale dell'intervento;

CONSIDERATO, altresì, che la Stazione appaltante è un'università statale e che l'intervento di restauro e musealizzazione di cui in premessa, nell'ambito dello specifico Progetto di cooperazione internazionale, specificatamente destinato all'attività di terza missione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 126/2019, conv. dalla L. n. 159/2019, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

VALUTATO che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore ai 5.382.000 euro (soglia europea);

RITENUTO, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 7 co. 2 lett. c) del Decreto MAECI n. 192/2017, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

DATO ATTO che l'individuazione degli operatori economici avverrà tramite consultazione informale del mercato, ove la situazione locale lo consenta (*ex art. 10* Decreto n. 192/2017), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto n. 192/2017, le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa del Regno Hascemita di Giordania;

DATO ATTO che gli operatori economici invitati, oltre a possedere i requisiti speciali di qualificazione previsti nella Lettera di invito (All. 3), individuati anche sulla base dell'ordinamento locale, non devono essere incorsi nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto delle situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale;

CONSIDERATO che l'assenza di motivi di esclusione è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, al fine di semplificare la gestione esecutiva dell'appalto e la successiva rendicontazione;

DATO ATTO che il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 del Decreto 192/2017;



DATO ATTO che, la Stazione appaltante, a norma dell'art. 13 del Decreto 192/2017, effettuerà i controlli di anomalia sull'offerta aggiudicataria ove il prezzo sia inferiore ai quattro quinti della base d'asta, nonché in tutte quelle ipotesi in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa; ferma restando l'inammissibilità di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto è eseguito;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del Decreto 192/2017, considerato che il valore dell'appalto è inferiore a un milione di euro, non sarà richiesta all'operatore economico aggiudicatario di prestare la garanzia fideiussoria definitiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 del Decreto 192/2017, è ammesso il subappalto, ferma restando la piena responsabilità assunta dal contraente principale per l'intero contratto e che quest'ultimo è onerato dall'obbligo di indicare nella sua offerta le eventuali parte dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nella lettera di invito in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere che, a norma dell'art. 16 del Decreto 192/2017, dopo la stipulazione del contratto possano essere erogate anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento dell'importo del contratto, salvo che si renda necessaria un'anticipazione superiore al limite ove imposta da disposizioni inderogabili della normativa locale, ovvero quando, in base alla prassi locale, è altrimenti impossibile ottenere la prestazione, ovvero quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della spesa e i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n° 621 del 20.12.2022), pari a € 250,00 sono garantiti dal seguente finanziamento: AICSGIORDANIA\_2021 di cui è responsabile il prof. Michele Nucciotti;

DATO ATTO che i pagamenti dovranno essere effettuati mediante l'utilizzo del CIG e di un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cui all'articolo 24 del Decreto 192/2017;

#### DECRETA

- a) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio del prezzo più basso, 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 del Decreto 192/2017, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 7 co. 2 lett. c) del Decreto n.



192/2017, per l'affidamento dei lavori di restauro e di musealizzazione dell'area protetta del Castello di Shobak, nell'ambito del "Programma a sostegno della ripresa socio-economica nell'area protetta del Castello di Shobak,";

- b) che gli operatori economici da invitare alla presente procedura sono state individuate con apposito e separato atto del RUP che sarà oggetto di pubblicazione soltanto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- c) di approvare l'allegata lettera d'invito e le clausole contrattuali inserite nei documenti di gara;
- d) di quantificare che la base d'asta in € 515.446,79 oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 61.332,81, per un importo complessivo di € 576.779,61. Gli importi sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n.633 e che la spesa contrattuale nonché il contributo ANAC di euro 250,00 trovano copertura come in premessa;
- e) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta;
- f) che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, in forma scritta, in modalità elettronica;
- g) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona designata Responsabile Unico di Progetto, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia
- h) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell'Amministrazione [www.unifi.it](http://www.unifi.it) sezione Bandi di Gara, sull'Albo Ufficiale di Ateneo, nella sezione Avvisi del profilo web del Dipartimento SAGAS e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA;
- i) che la documentazione di gara venga redatta in italiano con allegazione della traduzione in lingua inglese conforme al testo italiano.

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti